

BRUNIANA
&
CAMPANELLIANA

Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali

ANNO XV

2009/2



PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMIX

DOCUMENTI VENETI SU CAMPANELLA E SUL PROCESSO PER LA FALLITA EVASIONE

GIACOMO MORO

IL 20 agosto 1594, da Roma, l'oratore veneto Paolo Paruta riferiva alla Signoria dell'ultima udienza con il pontefice Clemente VIII: un incontro dominato da sottili giochi diplomatici su diverse questioni aperte (legate in particolare al contrasto della potenza turca e al tentativo di mantenere una dignitosa distanza dall'invadente egemonia spagnola), per le quali il nobile veneziano sottolineava di aver pienamente rispettato le istruzioni ricevute. A conclusione del dispaccio annotò:

Per ultimo ufficio mi disse Sua Santità, ch'ella aveva inteso di una giusta e rigorosa provvisione, che era stata fatta dall'Eccelso Consiglio di Dieci per il castigo di alcuni arditì e scellerati, che avevano cercato di cavare a forza dalle prigioni del vescovo di Padova, certi che vi stavano prigioni per conto dell'Inquisizione; che questa cosa, come dava segno della pietà, prudenza e giustizia di quelli signor, così a lei era stata sopra modo cara.¹

Da consumato diplomatico, Paruta rispose con parole di circostanza, ma dal tono di quelle righe si ricava con tutta chiarezza che era totalmente all'oscuro dell'episodio: nessuno da Venezia gliene aveva fatto parola.

Questo silenzio, aggiungendosi ad altri vuoti di documentazione (là dove si era creduto se ne dovesse trovare traccia) impone, a mio parere, di riconsiderare il problema dell'extradizione di Tommaso Campanella, con i suoi compagni di prigionia Giovan Battista Clario (il vero promotore della sconsigliata azione) e Ottavio Longo. Perché è il caso di chiarire subito, come non poterono fare gli editori ottocenteschi,² che erano proprio loro i carcerati che si era cercato di far evadere.

¹ P. PARUTA, *La legazione di Roma (1592-95)*, a cura di R. Fulin e F. Stefani, Venezia, Visentini, 1887, vol. II (R. Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea, s. IV, VIII), p. 408 sgg. (doc. n. 285). Nella nota 2 (*ibidem*) i curatori dicono di non aver trovato traccia del decreto nei *Registri Criminali* del Consiglio: in effetti venne registrato nelle *Parti comuni* (vedi oltre, doc. 2). Sull'illustre patrizio, anche notevole autore letterario, vedi il sintetico ma efficace profilo di G. BENZONI, *La vita intellettuale e Venezia al tempo di Galilei*, in *Galileo Galilei e la cultura veneziana*, Atti del convegno di studio. Venezia 18-20 giugno 1992, ivi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1995, pp. 23-86: 35 sgg.

² Fatto non imputabile a negligenza, poiché a quella data nessun documento sull'assalto alle carceri padovane era stato ancora rinvenuto. Non mi pare che finora questo passo sia stato posto in relazione con la causa del Campanella.

1. Del processo inquisitorio contro Campanella e gli altri, aperto a Padova e concluso a Roma, a lungo non si è saputo nulla di preciso: per l'insufficiente documentazione a lui disponibile, ne diede pochi, incerti e a volte erronei cenni il benemerito e instancabile indagatore ottocentesco delle vicende del domenicano calabrese, Luigi Amabile. Seguirono alcune nuove acquisizioni di documenti, non sempre adeguatamente valutati. Ma il merito di aver sistemato in maniera coerente i dati disponibili spetta a Luigi Firpo, in uno studio del 1939, successivamente ulteriormente definito.¹ Negli ultimi anni, a seguito dell'apertura agli studiosi, senza limitazioni, dell'archivio della Congregazione per la fede, è stato possibile precisare meglio, con qualche rettifica, il quadro generale del procedimento.² Ma quel che ci resta sono i *decreta*, cioè le deliberazioni prese di volta in volta nelle riunioni della Congregazione, mentre non si conservano i verbali degli interrogatori né la corrispondenza con Padova e nemmeno le sentenze relative al caso. Ci sono note perciò solo decisioni procedurali, mentre pochi accenni generici si possono cogliere sui contenuti dottrinali.

Per maggiore chiarezza riassumo brevemente quanto finora acquisito, nei soli limiti cronologici in cui si inseriscono i nuovi documenti di seguito pubblicati: in data ignota, tra la fine del 1593 e gli inizi del 1594, Campanella e Clario vennero incarcerati, probabilmente perché coinvolti dal Longo, che forse era già stato arrestato. Il primo accenno al loro caso reca la data dell'8 febbraio 1594, ed è l'invito, da Roma a Padova, di procedere alla tortura per tutti e tre. Il 3 maggio, la Congregazione, preso atto che Longo ha subito il *rigoroso esame*, ne sollecita l'esecuzione anche per Clario e Campanella. Dopo l'acquisizione agli atti di una scrittura del Longo (6 luglio), il 15 una lettera di raccomandazione dell'arciduchessa austriaca Maria ha l'effetto di portare la discussione del processo alla presenza del pontefice, il che avviene il 21 luglio. In tale seduta plenaria la quasi totalità degli intervenuti propende per ulteriori sessioni di tortura, variando solo l'ordine e la maggiore o minore gravità con cui applicarla agli inquisiti; l'unico parere contrario alla tortura per Campanella è quello di Tragagliolo, ma perché egli riteneva già pienamente dimostrata la colpevolezza del frate! Il 18 agosto, in base a una

¹ *I primi processi campanelliani in una ricostruzione unitaria*, «Giornale critico della filosofia italiana», xx, 1939, pp. 5-43, riproposto, a cura di E. Canone in FIRPO, *Processi*, pp. 44-95, con gli aggiornamenti, editi e inediti, apportati in seguito dall'autore. Ad esso rinvio per la bibliografia precedente, che quelle pagine hanno definitivamente superato.

² L. SPRUIT, *I processi campanelliani tra Padova e Calabria: documenti inediti dall'Archivio dell'Inquisizione romana*, in *Tommaso Campanella e la congiura di Calabria*, a cura di G. Ernst, Stilo, Comune di Stilo, 2001, pp. 233-253, e IDEM, *Tommaso Campanella e l'Inquisizione. Note sulla nuova documentazione del Sant'Uffizio*, in *Laboratorio Campanella, Biografia Contesti Iniziative in corso*, a cura di G. Ernst e C. Fiorani, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2008, pp. 85-104.

lettera del vescovo padovano del 5, si prende atto della tentata effrazione e dei provvedimenti presi dalle autorità venete. Il successivo decreto ha la data del novembre e riguarda ormai la fase romana del processo.¹

I documenti veneti rinvenuti, pur non riuscendo a farci entrare nei dettagli del processo d'inquisizione, valgono a risolvere un paio di punti controversi a proposito di quella causa, e forniscono un quadro particolareggiato e colorito del tentativo di liberare i prigionieri.

Intanto possiamo subito rendere conto del rinvenimento della «giusta e rigorosa provvisione» elogiata dal papa: registrata alla data del 3 agosto di quell'anno nella serie delle *Parti comuni* del Consiglio di X, è in sostanza una delega al podestà di Padova (alla data Tommaso Morosini) per procedere contro i responsabili del delitto «secondo il rito del collegio criminal»;² contemporaneamente venivano anche fissate le pene da irrogare per i responsabili e le agevolazioni per chiunque avesse collaborato alla loro individuazione e cattura, si trattasse pure di un complice, purché non il mandante o l'esecutore principale del delitto (*infra*, doc. 2). Che le intenzioni dei governanti veneti fossero per un «esemplare castigo» non solo è detto a tutte lettere, ma è attestato anche dal fatto, decisamente raro, che la parte fu presa all'unanimità, senza neppure un astenuto.

Ma c'è dell'altro, ed è un punto di rilevante interesse. Benché anche in questo documento il nome del Campanella e degli altri processati non venga fatto (il Consiglio si limitò a riferirsi all'informazione ricevuta dal podestà di Padova, che purtroppo non mi è stato possibile rintracciare),³ su di loro viene fornita una precisazione importante: «che sono per conto del'ufficio dela Santa Inquisitione, et che deveno essere mandati a Roma». Dunque in un atto ufficiale della suprema istanza esecutiva della Repubblica veneta viene attestato che l'extradizione dei tre inquisiti era, alla data, già disposta e niente affatto contrastata o bisognosa di sotterfugi per essere eseguita.⁴

¹ I decreti furono resi noti da E. CARUSI, *Nuovi documenti sui processi di Tommaso Campanella*, «Giornale critico della filosofia italiana», VIII, 1927, pp. 321-359, poi rivisti dal Firpo (*Processi*, cit.) e accresciuti dalle citate ricerche dello Spruit, a cura del quale vedranno prossimamente la luce nel I vol. dell'opera *Catholic Church and Modern Science*, coordinata da U. Baldini. A questi dati si aggiungono le testimonianze di vari personaggi, a cominciare dallo stesso Campanella: ma esse vanno usate con prudenza per le possibili deformazioni, volontarie o meno.

² Su questo veloce e temuto rito processuale, si veda G. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica Veneta*, Venezia, Tipografia-libreria emiliana, 1913 (R. Deputazione di storia patria, Miscellanea di storia veneta, s. III, VII), p. 107.

³ Il pezzo archivistico in cui dovrebbe trovarsi (ASV, *Capi del cons. di X, Lettere dei rettori, Padova*, b. 65) risulta lacunoso e disordinato.

⁴ Va del resto notata l'assoluta assenza, sia a livello ufficiale, sia negli accenni di Campanella e Clario al loro processo, di rimostranze contro tale presunta irregolarità procedurale. Neppure nel copialettere dell'allora nunzio a Venezia Ludovico Taverna (consultato nella copia in microfilm presso la Fondazione Cini di Venezia) ho rilevato alcuna menzione del caso.

Ciò suggerisce, a mio giudizio, di ribaltare il rapporto causa-effetto fra estradizione e assalto alle carceri, finora, sia pure dubitativamente, assunto come possibile motivo per la concessione del trasferimento a Roma.¹ Credo invece più probabile che la notizia dell'extradizione autorizzata abbia messo in agitazione gli accusati, e spinto il più ricco e influente di questi, G. B. Clario (che, già sottoposto a tortura, forse temeva un inasprimento del processo), a sollecitare amici, conoscenti e un servitore che aveva alle proprie dipendenze, a mettere in atto il disperato tentativo (aveva già provato, senza ottenere ciò che sperava, la carta dell'intervento presso la corte pontificia da parte dei principi austriaci, al cui servizio lavorava il padre e ai quali doveva il tenore di vita signorile di cui aveva potuto godere nel corso degli studi a Padova).²

2. Prima di esporre in dettaglio, sulla base di ulteriori testimonianze, l'azione giudiziaria conseguente al tentativo di effrazione delle carceri, mi pare il caso di soffermarmi sull'assenza di altra documentazione relativa all'extradizione e sui problemi di valutazione che nascono da questo fatto.

Anche se accreditata (con qualche esitazione) dall'autorevole parere di Luigi Firpo, benemerito studioso della biografia e dell'opera campanelliana e del contesto storico e culturale in cui queste si inscrivono, la tesi di un'extradizione clandestina,³ come abbiamo appena visto, non regge alla prova do-

¹ Così L. FIRPO, *Appunti campanelliani. II*, «Giornale critico della filosofia italiana», XXI, 1940, p. 435 e nelle voci *Campanella, Tommaso* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, [d'ora in poi DBI] vol. 17, 1974, p. 376, e *Clario, Giambattista*, ivi, vol. 26, 1982, p. 139, e sulla sua scia tra gli altri G. ERNST, *Tommaso Campanella*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 30, L. SPRUIT, *Tommaso Campanella e l'Inquisizione*, cit., p. 87 e J. DELUMEAU, *Le mystère Campanella*, Paris, Fayard, 2008, p. 65.

² Per la citata lettera dell'arciduchessa in suo favore, si veda L. FIRPO, *Processi*, p. 74; gli studi a Padova erano finanziati con un soprassoldo di 100 fiorini annui al padre Leonardo: V. THIEL, *Die innenösterreichische Zentralverwaltung (1564-1749), I: Die Hof- und Zentralbehörden Innerösterreichs 1564-1625*, Wien, Hölder, 1916, pp. 183 e 194. Forse Clario temeva gli potesse nuocere il precedente dell'omonimo zio condannato all'abiura (1568) per ben 83 proposizioni luterane (FIRPO, *Ricerche*, pp. 28-32, 310-318, e in particolare L. DE BIASIO, *L'eresia protestante in Friuli nella seconda metà del secolo XVI*, «Memorie storiche forogiuliesi», LII, 1972, pp. 99-101, 142-146). In effetti il Sant'Ufficio romano chiese e ottenne copia del processo, che esaminò nel dicembre 1594 (ivi, p. 101).

³ La riferì come regolarmente eseguita nel suo *Il processo di Giordano Bruno (continuazione e fine)*, «Rivista storica italiana», LXI, 1949, pp. 5-59: 18 (ora in FIRPO, *Processo*, p. 76); in seguito proprio per il precedente del Bruno e l'assenza di riferimenti nelle stesse serie documentarie consultate (*Appunti campanelliani. X*, «Giornale critico della filosofia italiana», XXIV, 1943, p. 273 sgg.) si orientò verso l'ipotesi della clandestinità, dalla *Cronologia in Scritti lett.*, p. LXX (dove è ancora in alternativa con una procedura regolare) alle voci citate del DBI, al postumo *Processi*, p. 6 (e 75, nota 40). Hanno invece sostenuto la regolarità della procedura, ma solo in base a deduzioni logiche, senza sostegno documentale, in particolare C. DE FREDE, *L'extradizione degli eretici dal Dominio veneziano nel Cinquecento*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», n. s. XX, 1970-1971, p. 285 e V. FRAJESE, *Profezia e machiavellismo. Il giovane Campanella*, Roma, Carocci,

cumentale. Perché allora non si trovano riferimenti in altri atti ufficiali, come avviene per diversi casi, non ultimo quello di Giordano Bruno, di poco precedente? La risposta è, credo, piuttosto semplice: perché era un caso di competenza dell'inquisizione di Padova, circoscritto a quel luogo e senza legami con la capitale, con altri siti del dominio veneto o con interessi ritenuti essenziali (eventualità in cui le autorità centrali avrebbero fatto sentire la propria voce, come fecero quando vennero coinvolti docenti dell'Università).¹

Fu quindi probabilmente da Padova, a quanto credo, che le trattative con il Sant'Ufficio romano vennero condotte e concluse. Gli interessi del potere civile erano tutelati dalla presenza del podestà nel tribunale dell'inquisizione locale, in veste di assistente laico, secondo le modalità concordate con la Santa Sede per consentire l'installazione in territorio veneto della rinnovata Inquisizione romana.² Toccava a lui allertare le autorità centrali, nel caso rilevasse qualcosa di pregiudizievole agli interessi della Repubblica.

Ma in tutte le diocesi del dominio, a differenza della capitale, gli atti relativi ai processi dell'Inquisizione erano conservati negli archivi della sede vescovile, non in quelli dei rettori della Serenissima. E questo, a Padova come nella stragrande maggioranza degli altri casi, ne determinò la distruzione o la dispersione nel periodo della dominazione francese. Non c'è dunque speranza (a meno di improbabili, fortunosi rinvenimenti di materiale trafugato in sedi improprie) di chiarire modalità, datazione e contenuti della fase padovana del processo tramite documenti originali.

Vale forse la pena soffermarsi brevemente sulla situazione della Chiesa padovana in quegli anni e sulla figura del vescovo in carica, Alvise Cornaro.³ Prendendo possesso della sede (ottobre 1590), egli aveva indirizzato ai fedeli una *Lettera pastorale*⁴ in cui si dimostra particolarmente sollecito dell'appli-

2002, p. 39. L'opinione del Firpo ha influenzato la maggior parte delle più accurate biografie successive, dalla fondamentale ERNST, cit., al recente DELUMEAU, cit.

¹ Esemplare a questo proposito il caso del Cremonini (il cui nome compare anche nel doc. 3, c. 9r, ma come punto di riferimento nella topografia cittadina, benché solo da quattro anni a Padova), su cui vedi da ultimo L. SPRUIT, *Cremonini nelle carte del Sant'Uffizio romano*, in *Cesare Cremonini. Aspetti del pensiero e scritti*, a cura di E. Riondato e A. Poppi, Padova, Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, 2000, vol. 1, pp. 193-204.

² A. DEL COL, *Le strutture territoriali e l'attività dell'inquisizione romana*, in *L'inquisizione*. Atti del simposio internazionale, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 2003, pp. 345-380.

³ Sul prelado vedi la voce di G. GULLINO, in *DBI*, vol. 29, 1983, p. 149 sgg., e la caratterizzazione di A. STELLA, *L'età postridentina*, in *Storia religiosa del Veneto*, 6. *Diocesi di Padova*, a cura di P. Gios, Venezia-Padova, Giunta regionale del Veneto-Gregoriana, 1996, p. 232. In seguito adottato la versione originaria del cognome: Corner (var. latina: Cornelio).

⁴ Ed. Padova, Pasquati, 1590, 4 cc. n. n. (solo il recto della seconda reca la segnatura A₂). La copia a me nota è legata come secondo elemento in una miscellanea di opuscoli (Biblioteca del Museo civico di Padova, B. P. 667). Mi soffermo in particolare su questo documento perché non mi pare ricordato negli studi dedicati al Corner.

cazione dei deliberati tridentini e della diffusione del Catechismo romano, proseguendo in questo l'azione dello zio cardinal Federico di cui era stato coadiutore nella stessa diocesi dall'inizio dell'anno precedente.

Tra le varie raccomandazioni un energico richiamo agli ordini religiosi a evitare disordini e a seguire una condotta esemplare, sì da costituire motivo di edificazione per le «tante nationi che concorrono a questa Università et Studio», ricordando loro che «la mala vita e 'l difetto della disciplina e 'l non havere havuto sete della salute dell'animo hanno fatto largo campo all'impietà & ad ogni sorte di heresie». Solo formalmente meno pressante (nella forma retorica della preterizione) l'invito ai docenti dello Studio e agli altri cittadini a onorare nei fatti il nome di Cristiani che portano. Anche l'esortazione a praticare carità e umiltà è occasione per ammonire che «l'huomo non [...] vorrà con precipitosi discorsi trattare di quel che non gli tocca». Seguono poi richiami ai maestri e ai padri di famiglia a istruire adeguatamente i fanciulli, evitando la circolazione di libri disonesti e lascivi o perniciosi, e il tono dell'ammonizione si fa più severo nei confronti dei librai «sapendo ch'essi n'hanno a render particolare conto a Dio». Infine, prima di invitare i fedeli ad assistere alle prediche dell'Avvento (con l'auspicio che la loro devozione sia d'esempio alle nazioni straniere, addirittura «occasione [...] di convertirsi a molti»), un invito a preghiere particolari, tra cui quella per l'«estirpatione di ogni heresia».

Se queste erano tra le preoccupazioni dominanti della sua azione pastorale, bisogna dire che indubbiamente la spregiudicatezza del giovane Campanella alla lunga non poteva passare inosservata e senza sanzione.

3. Torniamo dunque al processo. A causa di diversi incendi e devastazioni, l'archivio del giudice del Maleficio padovano, a cui spettava la fase istruttoria, è ridotto, per il periodo che ci interessa, a un insignificante fascio di documenti fra cui nulla si trova che faccia al caso nostro; si sono tuttavia salvati i registri delle sentenze emanate dal podestà.¹ Quella a conclusione del processo sui fatti di cui ci stiamo occupando reca la data del 14 ottobre 1594 (doc. 7): abituati all'attuale lentezza della giustizia, potrebbe sembrarci una definizione rapida della causa, ma se la commisuriamo ad altri procedimenti di questo tipo non lo è poi tanto; il fatto è che, poiché fra i condannati vi erano dei chierici, l'iter dovette tener conto del loro stato e subire i rallentamenti della procedura ecclesiastica, in attesa della loro degradazione e remissione al foro temporale.

La sentenza della corte pretoria – che dei prigionieri nomina esplicitamente solo il Clario – offre un breve resoconto dei fatti e irroga a tutti i coinvolti che

¹ Riordinati attorno al 1975 da C. Povo, non erano in precedenza consultabili: rimasero perciò sconosciuti al Firpo nelle sue indagini sulla presenza del Campanella in territorio veneto.

erano rimasti contumaci (7 nominativi) la pena del bando perpetuo (in realtà riscattabile a partire dall'undicesimo anno). Per un altro colpevole, l'unico catturato, anch'egli un chierico, si ricorda che in base a sentenza del tribunale padovano dell'inquisizione era stata decretata la pena di morte (eseguita pubblicamente in data 6 ottobre). Alcuni di questi nomi figurano anche nella carte superstiti dell'archivio centrale del Sant'Ufficio,¹ altri (e non è dato sapere il perché di questa distinzione) sono registrati solo qui; un accenno del dispositivo suggerisce che al tentativo avessero partecipato anche «altri fin' hora alla Giustitia incogniti» (c. 36v). Non si fa parola invece di colui che fu determinante per l'esito dell'inchiesta, un complice pentito, il giovane Giacomo Damiani di Alba, di cui diremo al prossimo paragrafo. Con la sua deposizione egli si era guadagnato l'impunità promessa dal Consiglio di X.

Vediamo ora i responsabili identificati dell'assalto, nell'ordine in cui sono elencati nel testo:

Domenico Brandolini, figlio illegittimo di uno dei conti Brandolini, investiti del feudo di Valmarino nel Trevigiano, noto nell'ambiente studentesco come «il conte Brandolino»;²

Giovanni (Juan) de Gualio, figlio di don Pedro de Córdoba, uno spagnolo su cui mancano altre indicazioni;

Isaah Sinigo (var.: Senighi), figlio di Ventura, ebreo mantovano;³

Giacomo Panizza, medico mantovano;⁴

Domenico Bagoli, figlio del fu Battista, vicentino, servitore di Gian Battista Clario;

Nicolò Fanti, figlio di Girolamo, suddiacono degradato, montagnanese;

Antonio Brini, figlio del fu Giovanni, di Noventa di Piave in diocesi di Treviso, chierico degradato, laureato *in utroque*;⁵

¹ Brini e Fanti si rivolsero al Sant'Ufficio romano per ottenere il perdono: furono indirizzati al tribunale padovano, dove abiurarono entrambi *de vehementi* (come Vitali, vedi par. 6); il secondo nominò Brandolini, Sinigo, Bagoli e Damiani, e addebitò al Campanella una poesia blasfema. Di Panizza e Gualio non c'è altra traccia. Cfr. L. SPRUIT, *I processi campanelliani tra Padova e Calabria*, cit., pp. 239, 250 sgg.

² Ignote paternità ed età, non è possibile decidere se fosse figlio dell'allora titolare del feudo, conte Brandolino VII, o di uno dei due figli (Francesco Maria o Giulio Camillo) in età idonea a generare. L'uso del titolo da parte sua era del tutto abusivo, e non figura infatti nella sentenza.

³ Un probabile fratello, Samuele figlio di Ventura, mantovano, è registrato negli *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini*, vol. IV/4 (1591-1600), a cura di E. Martellozzo Forin, Roma-Padova, Antenore, 2008, n. 3555 (laurea in filosofia e medicina in data 30.05.1600; se non è un errore di lettura, il cognome è qui Serrigo).

⁴ Non compare tra i laureati registrati negli *Acta graduum*, cit., dove invece, in data compatibile con la possibilità che si tratti del padre o di uno zio, è registrato un Alessandro Panizza mantovano, studente in arti e medicina, testimone di vari dottorati dal 18.07.1556 all'11.06.1559: cfr. il vol. IV/1 (1551-1565), a cura di E. Dalla Francesca ed E. Veronese, 2001, nn. 584, 779, 860, 865, 905.

⁵ Laurea conseguita il 05.07.1593 (ivi, IV/4, cit., n. 2829; come testimone figura ai nn. 2816,

Antonio Vitali, figlio di Andrea, veronese, chierico degradato, laureato *in utroque*,¹ condannato a morte mediante decapitazione.

Il testo della sentenza è, per taluni nominativi, corredato da postille che segnalano salvacondotti temporanei o liberazione definitiva dal bando (dalla data in cui fu legalmente possibile): per questi particolari si veda la cronologia che precede il testo dei documenti, alla fine di queste note.

4. Ciò che aveva spinto Giacomo Damiani a collaborare con la giustizia non era stata solo la promessa di impunità, ma un ulteriore incentivo rappresentato dalla possibilità di liberare dal bando un soggetto che vi fosse stato in precedenza condannato. Era un mezzo a cui le autorità veneziane ricorrevano con particolare frequenza per vincere le barriere dell'omertà (rafforzate dal timore di rappresaglie violente) che si trovavano a fronteggiare nel tentativo di punire esemplarmente i delitti più gravi. E doveva avere, in qualche modo, una specie di mercato: una spendibilità a favore di persone interessate a sottrarre alla punizione parenti, amici, compari finiti nelle maglie della giustizia.

Questo almeno suggerisce il fatto che, con procura notarile (doc. 4: vi sono espressamente nominati Campanella e Clario), il Damiani cedette tale privilegio, con esplicita delega «a contratar con ogniuno et a recever ogni sorte de pretio et danaro» (c. 3^v), a un oste mestrino, Bernardino Ferretto, il quale presentò poi a proprio nome la richiesta di ottenimento di remissione della pena (*infra*, doc. 8; nell'incartamento che lo riguarda non v'è traccia del nome del soggetto che intendeva liberare). Naturalmente, per corroborare la sua richiesta, costui dovette certificare che ne sussistevano tutti i presupposti, e fece quindi eseguire da un notaio della cancelleria pretoria di Padova copia di quei documenti che attestavano la fondatezza della sua istanza.

Così, grazie a questo piccolo dossier² e alle copie autenticate in esso contenute, possiamo in parte rimediare alle già citate distruzioni dei documenti originali. In particolare hanno notevole rilevanza la deposizione resa da Giacomo Damiani al giudice del Maleficio in data 6 agosto (lo stesso giorno della pubblicazione del provvedimento del Consiglio di X; *infra*, doc. 3) e l'abiura di Antonio Vitali pronunciata il 17 settembre davanti al tribunale

2822, 2828, 2864 in date dal 31.05. al 29.10.1593). Al n. 2828 è presente anche Enea Ricchieri (Richerio), cividalese, testimone pure alla laurea del Clario, e suo visitatore in carcere (G. B. CLARIO, *Dialoghi*, Venetia, Ciotti, 1608, p. 74).

¹ Laurea conseguita il 26.01.1590: *Acta graduum*, cit., vol. 1v/3 (1576-1590), a cura di E. Martellozzo Forin, 2008, n. 2378; come testimone figura ai nn. 2117 e 2264, del 09.01.1588 e del 16.03.1589. In nessuno di questi docc. è rilevata la sua condizione di ecclesiastico (come avviene invece per il Brini).

² D'ora in poi lo indicherò come *dossier Ferretto*.

dell'inquisizione padovana (documento se non unico certo assai raro, per i motivi già spiegati: doc. 5). Il referto dell'avvenuta esecuzione del Vitali (pure presente nel dossier: doc. 6) valeva poi ad attestare che si trattava di una causa di spicco, che i meriti del Damiani erano, se così si può dire, di primaria importanza.

5. Ecco dunque un breve sunto della deposizione resa dal Damiani: un paio d'ore prima del tramonto egli sarebbe stato avvicinato da un giovane noto nell'ambiente universitario come «il conte Brandolino» (c. 6v). Costui, su iniziativa di un più maturo personaggio (il medico mantovano Giacomo Panizza), avrebbe chiesto al Damiani di intervenire con un'arma da fuoco a una spedizione notturna, giustificata in un primo momento come una galante serenata. Ripresentatosi mezz'ora dopo il tramonto accompagnato da uno spagnolo, il Brandolini convinse il monferrino a seguirlo; per la strada, sotto i portici, si aggiunsero tre altri elementi armati, tutti chierici coinvolti in un'accusa di omicidio e per tale motivo citati al tribunale ecclesiastico.

Ci fu poi una sosta in una casa privata, dove incontrarono il Panizza che promise di spalleggiarli con ulteriori rinforzi; quindi, dopo essersi dato coraggio con un po' di vino, si rimisero in strada per munirsi di altri strumenti: una scala, un piede di porco e una lima, prelevati da un collegio situato nelle vicinanze della chiesa di Sant'Antonio. Alla vista di tale attrezzatura il pretesto della serenata diventava ormai poco plausibile, e al Damiani (sempre che gli si voglia credere in tutto e per tutto) sarebbe stata data la giustificazione che si voleva rapire l'amante di uno di loro.

Finalmente il gruppo (di cui facevano parte anche il vicentino Domenico Bagoli, servitore del Clario, e l'ebreo Isaac Sinigo, di origine mantovana) giunse in vista del vero obiettivo: «una muraglia alta qual ha i merli in cima» (cc. 7r-v), cioè la curia vescovile, che ancor oggi nell'angolo sudoccidentale presenta una merlatura tardomedievale. Appoggiata la scala alla parete, fu questione di chi si dovesse incaricare del materiale scavalamento del muro di cinta e dell'effrazione delle celle dove erano rinchiusi i prigionieri (il Panizza e i promessi rinforzi non si erano fatti vedere); il Damiani si rifiutò, e alla fine gli unici che ebbero il coraggio di accingersi all'impresa furono Nicolò Fanti e l'ebreo Isaac; da un altro dei chierici, il veronese Antonio Vitali (che avrebbe pagato cara la sua partecipazione all'impresa), il giovane di Alba ricevette l'informazione sul vero fine della spedizione («volemò liberare un Clario che è mio amico, che è in peggione»: c. 8v) e l'incarico di sorvegliare la zona prospiciente l'attiguo duomo per evitare l'intervento degli abitanti della zona, ma a suo dire si sarebbe subito allontanato.

Le cose poi precipitarono: dall'interno del palazzo episcopale si levarono grida e richieste d'aiuto, ben presto seguite dal rintocco delle campane della cattedrale suonate a distesa, che attirarono un buon numero di perso-

ne.¹ Vista la mala parata, gli assalitori abbandonarono in tutta fretta la loro impresa, sfondando un portone del Vescovado e lasciando sul campo gli strumenti utilizzati (comprese armi bianche e da sparo) ma riuscendo per il momento a dileguarsi senza farsi sorprendere.

Due ore dopo (quindi nel cuor della notte) Damiani, nella casa in cui stava a pigione da una «madonna Paula ferrarese» (c. 9r), non lontano dalla chiesa degli Eremitani, sarebbe stato visitato dal Vitali «tutto afflitto» (c. 7v), in cerca di particolari su come s'erano svolti i fatti e su quale fosse la sorte dei complici.

Al giudice il giovane del Monferrato comunicò anche di essere stato avvicinato in seguito da un altro studente «che si fa piemontese, ma io credo che sia milanese» (c. 9v) per minacciarlo che se non se ne fosse andato da Padova sarebbe stato ammazzato, perché si temeva appunto che facesse da delatore dell'intero gruppo alla giustizia.

Tale dunque la testimonianza del Damiani, che a volte lascia l'impressione di minimizzare esageratamente le proprie responsabilità, ma che dev'essere stata la traccia precisa su cui si mossero gli inquirenti padovani: tutte e solo le persone da lui citate furono identificate e comprese nella sentenza.²

6. Nel dossier presentato dal Ferretto segue la copia dell'abiura di Antonio Vitali, pronunciata prima che fosse consegnato al braccio secolare per essere decapitato (docc. 5 e 6). Va innanzitutto ribadita la rarità di un documento del genere per l'area padovana, data la distruzione degli archivi dell'inquisizione locale.

Per gli aspetti procedurali essa ci dà la conferma che la composizione del tribunale contemplava effettivamente la presenza del podestà come assistente laico, e accanto al Morosini vediamo registrati i nomi di Annibale Santucci da Urbino, minore conventuale (inquisitore per Padova),³ Giulio Urbani, vicario generale del vescovo Corner,⁴ Alessandro Terenzio e Marco

¹ Particolari non presenti nella deposizione: derivano dalla sentenza a conclusione del processo (doc. 7, c. 36v). Damiani sostenne di essersi allontanato prima dell'evidente fallimento dell'azione (doc. 3, c. 7v).

² Veramente un altro nome venne fatto: quello di un «clarissimo Bragadino», abitualmente frequentato dal Panizza (doc. 3, c. 7v), forse identificabile con il Marc'Antonio Bragadin presente alla laurea del Clario (*Acta graduum*, cit., IV/4, n. 2826). Perduti gli ulteriori atti inquisitori, è impossibile verificare se si indagò sul suo conto; la rilevanza della famiglia patrizia a cui apparteneva sarebbe motivo sufficiente per spiegare l'assenza del suo nome dall'incartamento.

³ Nella diocesi di Padova, come in alcune altre, l'incarico di inquisitore fu ricoperto da appartenenti a quest'ordine religioso, mentre nelle restanti era riservato ai domenicani (DEL COL, *op. cit.*, p. 351).

⁴ Canonico padovano, era vicario dai tempi di Federico Corner; sostituiva il vescovo in quanto questi era gravemente ammalato (sarebbe morto poco dopo, il 20 ottobre, avendo fatto testamento già il 3 settembre, e dettando un codicillo il 18 ottobre: una copia in ASP, *Miscellanea Q*, b. 29).

Manzoni, *consulares* del Sant'Ufficio; non è invece citato il nome dell'avvocato fiscale, promotore dell'azione.

Quanto alla sostanza, si tratta di un'abiura *de vehementi* in quanto «fautore de heretici» (c. 10r). A parte il fatto che Campanella e gli altri non erano ancora stati riconosciuti come eretici, dato che il processo era ancora aperto (erano perciò semmai sospetti di esserlo), va detto che l'imputazione di cui Vitali si riconobbe colpevole non era solitamente sufficiente a determinare una condanna capitale. Mancando anche per lui gli atti processuali precedenti all'abiura non è dato sapere se si volle infierire per dare un rigoroso esempio, dato anche il carattere sacrilego dell'azione, o se la decapitazione fu determinata dal fatto che su di lui pendeva anche un'accusa di omicidio (doc. 7, c. 36v). Sembra invece da escludere che fosse già incorso in condanne del Sant'Ufficio, perché la qualità di impenitente o relapso era normalmente registrata con tutta evidenza. Ulteriore aggravante (non sufficiente per altro, credo, a destinarlo al patibolo) poté forse essere considerato il fatto di aver occultato la sua condizione di chierico, vestendo abiti civili e facendosi passare per un qualunque studente universitario (così almeno nei commenti di un cronista dell'epoca).¹

Ma per le vicende del processo di Campanella l'abiura ha una decisiva importanza: non solo è uno dei due soli testi di questo gruppo a registrare il nome del frate calabrese (l'altro è la procura del Damiani), ma in esso è esplicitamente indicato come ateismo il capo d'imputazione di cui era chiamato a rispondere con gli altri prigionieri («processati per atheisti», c. 10r). E trattandosi di un atto ufficiale dell'inquisizione padovana ciò non lascia adito a dubbi. Non stupisce il fatto che nei vari accenni che in seguito Campanella fece alle sue vicende processuali cercasse di minimizzare tale accusa, riferendosi solo a singole contestazioni particolari e non al capo generale, di tanta gravità. In tal senso mi paiono corrette le considerazioni svolte da Vittorio Frajese,² che vengono avvalorate e precisate da questa testimonianza oggettiva.

7. Gli ulteriori documenti qui di seguito pubblicati (docc. 6, 8 e 9) sono di per sé chiari e non necessitano di illustrazione particolare. Si tratta, nell'ordine, della registrazione dell'avvenuta decapitazione del Vitali, della supplica del Ferretto e della delibera di riconoscerli il beneficio presa dal Consiglio di

¹ N. Rossi, *L'istorie di Padova (1562-1621)*, Biblioteca del Museo civico di Padova, ms. B. P. 147, p. 177: «Alli 23. di ottobre qui in Padova fu decapitato un prete veronese, il quale sotto nome di scolaro et matricolato dimorava in questa città commettendo molti delitti, ma prima fu disconsacrato. Nel medesimo giorno furono poste in berlina alcune donne che facevano professione d'incantatrice e di strighe». Dai tempi dell'Ormanetto (1570) i vescovi padovani insistevano sull'obbligo di indossare l'abito talare. Vedi anche quanto osservato sopra, nota 1 di p. 470. La degradazione fu eseguita da Angelo Casarin, O. P., vescovo di Caorle dal 1593 (doc. 5, c. 10v).

² V. FRAJESE, *Profesia e machiavellismo*, cit., pp. 39-42.

X. Qualche incoerenza si riscontra per il primo relativamente alla data: nel resoconto del già citato cronista coevo essa è riferita sotto il giorno 23 ottobre, mentre il referto dell'esecuzione parla del 6 di quel mese, e la sentenza del Podestà (emessa il giorno 14) la cita come già avvenuta. Credo non ci siano dubbi sull'opportunità di dare maggior credito ai documenti ufficiali rispetto alla nota privata, che può essere stata trascritta a qualche giorno di distanza dall'evento e essere stata assegnata per errore al momento della redazione.

Del resto anche per la data dell'assalto alle carceri si rilevano incoerenze nei vari testi qui riprodotti. Molti, anche di carattere ufficiale, la indicano come il 3 agosto: ma questa va sicuramente interpretata come una comprensibile confusione tra l'evento delittuoso e la data del provvedimento del Consiglio di Dieci, a cui era ovvio riferirsi per la richiesta di ottenere la ricompensa meritata con la delazione. La data corretta è sicuramente quella del 30 luglio, ma può restare il dubbio se nelle prime ore di quel giorno (cioè nella notte tra il 29 e il 30) oppure a notte tarda, cioè tra il 30 e il 31 (come sembrerebbe dalla deposizione del Damiani).¹ Anche in questo caso credo che vada accettata la datazione che si trova nell'atto più autorevole, la sentenza del podestà, che dice esplicitamente: «il venerdì venendo il sabbato 30 del mese di luglio» (c. 36r).

8. Infine è il momento di presentare l'unica prova dei rapporti del Campanella col convento domenicano di Sant'Agostino che sono riuscito a individuare, il solo documento padovano di data, sia pure di poco, anteriore al tentativo di sottrarlo alla prigionia, relativo comunque già alla sua carcerazione. Si tratta di una deliberazione registrata nel *Liber Consiliorum* del monastero, in data 22 giugno 1594, con l'incarico al padre priore di scrivere a Roma per ottenere lo sgravio dalle spese di sussistenza per il Campanella «apertenendosi questo negotio al officio della santa inquisizione, essendo per tal officio incarcerato» (v. oltre, doc. 1). Se ne può forse inferire che a quella data non fosse stata ancora deliberata l'estradizione e che i domenicani di Padova, di fronte alla prospettiva di un prolungarsi del processo, già da mesi avviato, cominciassero ad avvertire come un peso indebitamente addossato a loro il mantenimento, fino ad allora sostenuto, di un confratello di altra provincia, per di più imprigionato per procedimento inquisitoriale? Oppure, al contrario, potrebbe dare indizio della già avvenuta avocazione a Roma della causa, per cui gli amministratori del convento puntigliosamente

¹ È appena il caso di ricordare che nel computo antico, a differenza di oggi, la giornata finiva al tramonto (coincidente con le 24). E, secondo la deposizione del Damiani, i primi accordi per prepararsi all'azione sarebbero avvenuti poco avanti il tramonto, mentre si passò poi all'esecuzione nel corso della notte (doc. 3, cc. 6v-7r) quindi probabilmente a cavallo appunto fra le date del 29 e del 30, secondo il computo odierno.

definivano la diversa competenza delle spese? Forse l'ipotesi più suggestiva (ispirata dalla problematica espressione «qui reeducatur prius ad carceres» che si legge, riferita a Campanella, nel *decretum* del 21 luglio) è che all'inizio dell'estate lo stilese avesse ottenuto il permesso di rientrare nel convento di Sant'Agostino *loco carceris*. Tale concessione non andrebbe necessariamente letta come sviluppo a lui favorevole del processo padovano, potendo essere motivata anche dal sovraffollamento dei locali, di non ampia capienza, delle carceri vescovili, o eventualmente da ragioni di salute. Quel che è certo è che la deliberazione del capitolo domenicano rappresenta l'unico riferimento al Campanella in quel registro, e non sembra testimoniare molta carità nei suoi confronti.

CRONOLOGIA DEI FATTI ATTESTATI O PRESUPPOSTI DAI DOCUMENTI

Anno 1594

- 22 giugno: delibera del consiglio dei domenicani di Sant'Agostino (doc. 1).
 29-30 luglio: assalto alle carceri del vescovado (cfr. docc. 3 e 7).
 tra il 30 luglio e il 1 agosto: relazione dei rettori di Padova ai capi del Consiglio di X (non rintracciata, presupposta dal doc. 2).
 3 agosto: *parte* del Consiglio di X: delega per la formazione del processo (doc. 2).
 6 agosto, mattino: proclama di notifica del provvedimento alla cittadinanza di Padova (non riprodotto in quanto identico al doc. 2: copia entro il dossier Ferretto).
 6 agosto, pomeriggio: deposizione di Giacomo Damiani e avvio del processo (doc. 3).
 20 agosto: dispaccio di Paolo Paruta: comunica il compiacimento del papa per la *giusta e rigorosa provvisione* (v. sopra, p. 463).
 3 settembre: il vescovo Alvise Corner fa testamento (v. p. 472, nota 4).
 12 settembre: procura del Damiani per riscuotere il beneficio promesso dal bando (doc. 4).
 17 settembre: abiura e degradazione di Antonio Vitali (doc. 5).
 Fine settembre-inizi ottobre: partenza dei detenuti estradati a Roma.
 6 ottobre: esecuzione di Antonio Vitali (doc. 6).
 11 ottobre: registrazione di Campanella, Clario e Longo nelle carceri del Sant'Ufficio romano.
 13 ottobre: degradazione *in absentia* di Antonio Brini e Niccolò Fanti (citata nel doc. 7).
 14 ottobre: sentenza del Podestà di Padova contro i responsabili dell'assalto (doc. 7).
 18 ottobre: aggiunta di un codicillo al testamento del vescovo (che morirà il 20).
 23 ottobre: registrazione erronea della morte di Vitali nella cronaca del Rossi.
 30 novembre: autentica delle copie dei documenti che compongono il dossier (ma la sentenza della corte pretoria, ultimo documento della serie, è sottoscritta dal notaio Cossavecchia in data 5 dicembre).
 dicembre- gennaio 1595: supplica di Bernardino Ferretto per la concessione della liberazione di un bandito, in base alla procura del Damiani e convalidata dai documenti del dossier (doc. 8).

Anno 1595

27 gennaio (= 27.01.1594 *more veneto*): parte del Consiglio di X per la concessione del beneficio a Bernardino Ferretto (doc. 9).

Anno 1597

10 luglio: è registrato un salvacondotto (gg. 8 + 8) ad Antonio Brini per il Sant'Ufficio di Padova. Nell'occasione (il giorno 16) si sottopone all'abiura *de vehementi* per favoreggiamento di eretici.

Anno 1598

1 maggio: è registrato un salvacondotto (gg. 8 + 8) a Nicolò Fanti (ma i docc. romani fissano la sua abiura al 12 agosto; forse il processo ecclesiastico andò per le lunghe).

Anno 1613

14 giugno: è registrato un salvacondotto di un anno a Nicolò Fanti.

Anno 1616

15 luglio: Nicolò Fanti è «pubblicato» in esecuzione di ducali in data 7 luglio.

Anno 1618

19 marzo: cancellazione del bando a favore di Isaaah Sinigo.

19 ottobre: cancellazione del bando a favore di Nicolò Fanti.

NOTA AI TESTI

Questi documenti sono stato cercati e rinvenuti molti anni orsono (dal 1975: doc. 1, al 1980: docc. 3-6, 8-9); ne ho dato una prima sommaria notizia (senza il testo dei documenti e con qualche inesattezza qui corretta) in: *Due schede per Tommaso Campanella, II. La fallita evasione dalle carceri dell'Inquisizione padovana*, in *Annuario 1995-96, xxv anniversario della fondazione*, Padova, Ginnasio Liceo «C. Marchesi», 1996, pp. 167-174. La profonda revisione del testo ne fa un contributo sostanzialmente nuovo. Nel congelarlo per la stampa non posso passare sotto silenzio i maestri, ormai scomparsi, dalla cui opera direttamente o indirettamente ho tratto profitto: da Luigi Firpo a Emilio Menegazzo e Paolo Sambin. In tempi più recenti l'incoraggiamento e la disponibilità dimostratimi da Germana Ernst e da Leen Spruit sono stati determinanti per la conclusione di questa annosa ricerca. A tutti esprimo la mia profonda gratitudine.

Nella trascrizione ho rispettato la grafia dei testi, limitandomi a sciogliere le abbreviazioni anche cerimoniali, a regolarizzare maiuscole e accenti secondo l'uso attuale e a trascrivere con 'v' la grafia di 'u' consonantica. Con la sigla ASP indico l'Archivio di stato di Venezia, con ASP quello di Padova. Segnalo inoltre il carattere del documento (originale o copia: questa seconda dizione è riservata ai testi compresi nel dossier Ferretto, esclusa ovviamente la sua supplica). Per i testi trascritti nei registri ho con-

trollato e indicato pure le brutte copie raccolte nelle filze (quando conservate): è stato proprio questo scrupolo a farmi rinvenire il dossier Ferretto, allegato alla minuta della concessione del beneficio da parte del Consiglio di X. Tale dossier non viene però pubblicato integralmente, contenendo anche dei doppioni o testi di scarso interesse: qui di seguito ne segnalo la consistenza:

ASV, *Consiglio di X, Parti comuni*, filza 205, fascicolo di 12 carte non numerate in data 27 gennaio:

[1r-v]: minuta della parte, trascritta poi nel registro. [2r]: testo della supplica di Bernardino Ferretto. [2v]: bianca. [3r-v]: procura di Giacomo Damiani a Bernardino Ferretto. [4r]: lettera dei Rettori di Padova ai Capi del Consiglio di Dieci in accompagnamento ai documenti inviati, 30 novembre 1594. [4v]: bianca. [5r-v]: copia della ducale del 3 agosto 1594, recante la parte del Consiglio di Dieci. [5v-6r]: proclama dei rettori di Padova, 6 agosto 1594. [6r-9v]: deposizione di Giacomo Damiani davanti al giudice del maleficio in Padova, 6 agosto 1594. [9v-11r]: abiura di Antonio Vitali e consegna al braccio secolare, 17 settembre 1594. [11r]: referto dell'esecuzione di Antonio Vitali, 6 ottobre 1594. [11v]: bianca. [12r]: copia della sentenza dei rettori di Padova. [12v]: bianca.

DOCUMENTI

1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI FRATI PREDICATORI DI PADOVA

(Padova, 22.06.1594)

ASP, *Corporazioni soppresse. Monasteri padovani. Sant'Agostino*, 264 (*Liber consiliorum patrum conventus Sancti Augustini 1583-96*), c. 117v

(originale)

Adi 22 giugno 1594.

Congregati li reverendi padri nella camara del reverendo padre prior fu concluso che sua reverentia scrivesse a Roma in materia delle spese del padre Campanella appartenendosi questo negotio al officio della santa inquisitione, essendo per tal officio incarcerato.

2

DELEGA DEL CONSIGLIO DI X AI RETTORI DI PADOVA
PER LA FORMAZIONE DEL PROCESSO

(Venezia, 3 agosto 1594 – originale)

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, registro 44, cc. 65v-66r
(=filza 203, alla data, in minuta)

(originale)

[65v] 1594. 3. agosto In consiglio di X

Alli Rettori di Padova

Habbiamo inteso con molta displicentia d'animo la violenza che alcuni fin' hora incogniti hanno tentato di fare alle pregioni di quel reverendissimo vescovo, scalando il

muro del Vescovato, et entrati nel cortile, procurando con varij instrumenti di romper esse pregioni per cavar di esse li da voi nominati, che sono per conto del'ufficio dela Santa Inquisitione, et devono essere mandati a Roma, et se bene per la resistenza, et provisione che a tal accidente fu fatta in quanto si puoté di ordine di Sua Signoria reverendissima, non riuscì loro di effettuar questa sua mala volontà, non di meno parendoci non deversi comportar [66r] senza esemplare castigo una attione così arrogante et scandalosa ne è parso commettervi col predetto consiglio che facciate proclamar, che se alcuno venirà a denontiar, o manifestar alla vostra giustizia, chi siano stati questi così insolenti, et arditi huomini, che sono stati a commettere un tale eccesso, sì che ne appari la verità haverà un beneficio di liberar un bandito da questo consiglio, o con l'autorità di esso di tutte terre, et luoghi in perpetuo, anco che non havesse li requisiti delle leggi, et ve fosse conditione di tempo, pur che non vi sia strettezza di ballotte, et se fosse uno de complici, pur che non sia il principal author, o mandante, haverà oltre il sudetto beneficio anco la impunità, et venuti in cognitione, vi damo libertà con esso consiglio che et contra quelli che proclamati si presentassero, et quelli che restassero absenti possiate, formando i processi secondo il rito del collegio criminal devenir con la corte de voi Podestà a quelle relegationi, bandi, et altre pene che giudicherete convenirsi, con le clausule che non possano esser liberati per quel tempo, che vi parerà metter nelle loro condanne, et taglie a chi prenderà alcuno d'essi fra li confini, et consignerà nelle forze della giustizia, ovvero amazzerà, fatta legitima fede dell'interfettione, accertandovi, che quanto più sarete nell'espeditone solleciti, et diligenti, tanto più sarà con nostra laude, et nostra satisfattione, non mancando di mandar poi di qua copia delle sententie che farete, volendo noi che li per ciò condannati da voi siano alla conditione delli condannati per il predetto consiglio.

De parte +- 17

De non --- o

Non sinceri --- o

3

DEPOSIZIONE DI GIACOMO DAMIANI DAVANTI AL GIUDICE
DEL MALEFICIO DI PADOVA

(Padova, 6 agosto 1594)

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, filza 205 (dicembre-febbraio 1594, *more veneto*),
fascicolo di 12 carte non numerate alla data del 27 gennaio
[d'ora in poi: *Dossier Ferretto*], cc. 6r-9v

(copia)

[6r] In giorno de sabbato 6 del mese d'Agosto 1594 alla presentia del magnifico et eccellentissimo Signor Giudice di Maleficio.

Comparsè messer Giacomo Damiano cittadino d'Alba del Monferato figliuolo di messer Vincentio, et come accusator secreto de gli infrascritti delinquenti inteso il proclama publicato questa mattina contra quelli che la notte di sabbato 30 di luglio prossimo passato scalorono le mure del Vescovato, et tentorono di romper le pregioni de monsignor illustrissimo Vescovo di questa città, et ispose come qui sotto videlicet:

– Havendo io a denonciar li delinquenti nel caso della fractione delle carcere di monsignor illustrissimo Vescovo, son venuto da Vostra Signoria eccellentissima a dirle, et raccontarle il successo di questo fatto, intendendo io di conseguire per questa mia denuncia tutti quei beneficij et impunità che dall'eccelso Consiglio di Dieci sono state promesse alli denonciatori com'in esse lettere. –

Dettoli che racconti [6v] distintamente esso fatto rispose:

– Il giorno di sabbato che fu hoggi otto giorni circa le 22. hore venne a casa mia il conte Brandolino forlano solo che non li so altro cognome, né meno di chi sia figliuolo, et mi disse s'io havevo li miei schioppi a casa, et io gli risposi, che non ne havevo se non uno il quale era guasto, et esso mi disse, che vedessi di farlo acconciare, il quale rispose che non era possibile che si potesse accomodare, et lui mi replicò che almeno me ne provvedesse de uno altro et io gli risposi che non sapeva dove per non haver alcuna amicitia, ma però che haverei cercato di trovarne qualcheduno doppo che esso mi richiedeva con tanta instantia per un suo servitio qual non mi volle mai esplicare dicendomi che lo voleva per serenate, il qual poi si partì da me; la sera poi a mez'hora di notte non pensand'io più a questa cosa, mi venne a ritrovare il predetto conte Brandolino con un spagnuolo al quale non so il nome, ma sta nell'istessa camerata con esso conte, travestiti, et me dissero: «Horsù volete che andiamo in questo servitio», et io gli risposi: «Vorrei pur saper dove». Et esso conte mi rispose: «Non cerché più oltre perché andemo a serenate», et allhora ci partissimo tutti di casa mia insieme con Antonio Altavilla mio paesano il quale all'hora si trovava meco, et mentre che noi caminavamo esso mio compagno disse: «Non voglio venir più oltre se non so [7r] dove si va», et così si partì da noi, et andossene a casa; et volendo io fare il simile, mi pregò detto conte et il spagnuolo che andassi seco, che andavano per un servitio d'un signor Giacomo mantovano, non mi esplicando altramente che servitio fosse, sì che andassimo fin sotto certi portici che non so dove siano non essendo io pratico di Padova, essendo solo un mese, et mezo, che son qui, et ivi trovassimo tre armati d'arcobusi, et ci unissimo insieme, et di compagnia andassimo in una casa ivi vicina, che non so che casa sia, né meno chi vi habiti, dove mi fecero dar da bere, et in quella casa gli trovassimo il sodetto signor Giacomo mantovano, ove veddi che tra loro ragionavano segretamente, et così ragionando chiamai il conte, et gli domandai che cosa volevano fare; mi rispose che non lo sapeva, et io soggiorsi: «Perché diavol m'havete dunque condotto fuori di casa?», et esso rispose: «Sono stato così richiesto dal signor Giacomo mantovano», et tutto in un instante ci partissimo, et andassimo, et il mantovano restò in Casa, et noi andassimo al Santo dove entrorno in una casa granda all'incontro della chiesa propria, che credo sia un colleggio, dove presero una scala grande nuova con un ferro, et una lima, et io all'hora di nuovo pur domandando che cosa volevano fare, mi fu risposto, che volevano condur via una sua signora; et così ci aviassimo sino che giongessimo a una muraglia alta qual ha i merli [7v] in cima che non sapeva che cosa fosse, et vi fu appoggiata la scala sodetta, et tra loro fu detto, chi voleva esser quello, che montasse suso; né rispondendo alcuno, mi dissero s'io volevo montare: a che risposi che non volevo altrimenti, et così li montò uno d'essi che era prete, con un altro che era hebreo; il qual prete si chiama prete Nicolò al qual non so né cognome né patria, non havendol io più visto che quella sera, sì come non so né anco il nome dell'hebreo, ma era un huomo magro con barbetta negra, di mediocre statura, veste da corotto. Et uno de gli altri, che restorno a basso, che fu un altro prete che si chiama pre Antonio da Verona, mi prese et mi condusse avanti una porta sotto un porteghet-

to avanti il Domo, dicendomi: «Sta almanco qui, et non lassar uscir niuno di questa casa»; et io all'hora, restato solo, subito mi partij, et andai a casa, et de li a due hore mi vene a ritrovar esso pre Antonio a casa, et mi dimandò come fosse passato il negocio: il qual era tutto afflitto, et io li risposi che non sapevo altro, perché ero venuto a casa; domandandomi s'io sapeva quello fosse de gli altri, et io gli risposi che non haveva piu veduto niuno. Et questo è quanto io so di questo fatto. –

Dettoli di che casata è quel Giacomo mantovano, et dove habita lui in questa città, rispose:

– È della famiglia de i Panizzi, et habita in borgo Zucco, et l'ho veduto delle volte a praticar in casa d'un clarissimo Bragadino [8r] che habita qui alla piazza della Paglia. –

Dettoli che descriva l'effigie et vestimenti di detto signor Giacomo, rispose:

– L'è de età d'anni 30. in 35. con barba rossa longa bella, vestito quella sera di camozza con un feraruol negro. –

Dettoli che dica chi erano quelli tre che ritrovorno armati d'archibusi sotto quei portici, rispose:

– Un prete Nicolò, un prete Antonio veronese, et un prete da Montagnana quali credo che tutti tre fossero presentati, in vescovado, et un altro hebreo era con loro qual è quello ch'io ho descritto di sopra.

Dettoli «in che luogo è quella casa dove andaste a bere?» rispose:

– Io non lo so ma saprei ben condurvi qualcuno di giorno. –

Dettoli chi vi sta dentro in quella casa, rispose:

– Non so Signor che non vi sonno mai stato né prima né poi. –

Dettoli chi li diede da bere, rispose:

– Fu una donna che portò una inghistava de vin su la tavola, et noi bevessimo, et era una donna per quanto mi parve di tempo. –

Dettoli se a questo fatto gli intravenne altro che li soprannominati, rispose:

– Quella sera nel fatto non vi si trovò altri, ma si aspettava bene in quell'istante esso signor Giacomo che conduceesse dell'altra gente. –

Dettoli se sa chi fossero questi che dovevano venir con esso signor Giacomo, rispose:

– Non vi so dir, ma esso signor Giacomo ve lo saprà dir lui. –

Dettoli «chi ve disse ch'esso signor Giacomo doveva venir con altra gente?», rispose:

– Me lo disse il conte Brandolino il quale diceva «costui mi ha ingannato havendomi promesso [8v] di venir con gente, et è mancato, et ha detto di menarmi in un luoco, et mi ha menato in un altro». –

Dettoli se sa, che cosa si volesse fare con il scalar de muri, rispose:

– Nel principio mi dissero, che volevano andar a tuor una putta, ma il giorno seguente l'hebreo mi disse, che volevano liberare alcuni peggioni, et anco la sera istessa quando io foi condotto inanzi a quella porta che vi hò detto di sopra quel prete Antonio mi narrò il fatto. –

Dettoli che raccontati minutamente ciò che gli raccontasse esso prete, rispose:

– Esso prete mi disse «volemo liberare un Clario mio amico, che è in peggione». –

Dettoli se sa che a detto Clario sia stato mandato ferri per rompere, rispose:

– Io non li ho veduti altri ferri, che quelli, che ho detto di sopra, cioè un ferro lungo un braccio diviso in punta et una lima. –

Dicens interrogato:

– Questi ferri furono tolti in quel luogo dove fu tolta anco la scala. –

Dettoli: «sapeste quello sia stato fatto di detti ferri?», rispose:

– Quelli che montorno sopra il muro li portorno seco, ch'io non so poi ciò che ne facessero. –

Dicens:

– Questo signor Giacomo m'ha detto doppo questo fatto ch'haveva fatto intendere al signor Clario che se veniva interrogato dalla Giustitia chi fossero stati quelli che lo havevano aiutato che dovesse nominar persone forestiere come sarebbono Todeschi, o Polacchi. –

Dettoli se esso signor Giacomo li disse per chi gli havesse fatto dir questo a detto signor Clario, Rispose:

– Mi disse per un suo amico, ma [9r] non gli fece il nome. –

Dicens:

– Vi era ancora quella sera un servitor del Clario, che fu quello che portò la scala. –

Dettoli: «dove habitalo questo servitore suo, et come si chiamalo?», rispose:

– Io non so né dove habiti né come habbi nome perché non l'ho veduto se non quella sera. –

Dettoli se sa dove siano stati tolti questi ferri, cioè da chi artefici, rispose:

– Non lo so. –

Dettoli se quelli che erano in preggione sapevano loro che quella sera doveste andar a cavarli di preggione, rispose:

– Non lo so perché io non li ho ricercato questo particolare. –

Dettoli che cosa è hora delli soprannominati, rispose:

– Credo che tutti siano ancora in Padova perché heri viddi l'hebreo et il signor Giacomo mantovano, et il prete veronese ho inteso che è in casa d'un certo Curto così chiamato all'incontro la casa del Cremonino al Pozzo della Vacca con certi gentil'huomini voltolini; et l'hebreo sta a camareta con un altro hebreo scolaro, et stanno lì appresso li Servi, nelle case degli hebrei. –

Dicens:

– M'hanno fatto intendere ch'io dovessi andar via altramente che m'haverebbono ammazzato dubitandosi che io non rivelassi il fatto sapendo ch'io havevo havuto molestato ch'ero stato ingannato, et io volevo sincerarmi appresso la Giustitia, et appresso il padre inquisitore, perché io ho sempre vivuto cattolicamente, et così protesto di voler vivere ancor per l'avvenire. –

Dettoli dove habiti esso costituito, rispose:

– Habito in Porcia in casa di madonna Paula ferrarese. –

Dettoli: «chi è stato quello che vi hà detto che doveste andar via?», [9v] rispose:

– È stato uno scolaro, che si fa piemontese, ma io credo che sia milanese al qual non so il nome, ma lo conosco solo di veduta, et non so né anco dove habiti perché como ho detto di sopra, è poco che io son qui. –

Dicens:

– Bisogna vedere d'haver il mantovano nelle mani perché lui ha maneggiato tutto questo negotio, et di nuovo lo maneggio [sic]. –

Dettoli: «havete altro lume da dare alla Giustitia?», rispose:

– Signor no per hora, et se altro venirà da niuno, venirà alla Giustitia a denunciarlo. –
Quibus habitis etc.

PROCURA DI GIACOMO DAMIANI A BERNARDINO FERRETTO

(Padova, 12 settembre 1594)

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, filza 205, *Dossier Ferretto*, c. 3r-v

(copia)

[3r] In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quinquagesimo nonagesimo quarto indictione septima die lune duodecimo mensis septembris, Paduae in contratta voltus Malvatici sub parochia Sancti Andreae in quadam camera superiori prospiciente versus viam publicam domus habitacionis solitae domini Joannis Mariae Bericti fabri, presentibus domino Baptista Miotto capellario quondam Andreae, domino Gaspare Romano hospite, quondam Antonii ambobus de eadem contratta voltus Malvatici, et domino Petro Garofolo vincentino quondam Hippolyti de contracta Sanctae Luciae testibus adhibitis vocatis et rogatis, Il signor Giacomo Damiani, fiolo del signor Vincenzo da Alba città del Monferato al presente habitante qui in Padoa ne la contrà de Porcia in casa de madonna Paula ferarese come denunciante del caso occorso in vescovato sotto di 3. agosto prossimo passato per la scalatura de muri et per il fugir che volevano delli pregioni il frate Campanella et il Clario retenti per il Santo Officio, essendo come tale per conseguir una voce et il beneficio di liberar uno che sii bandito per lo eccelso Consiglio di diece, etiam che non havesse li requisiti iuxta il tenor della parte di esso eccelso Consiglio di .X. et lettere ducali scritte alli illustrissimi signori Rettori di Padoa, con ogni miglior modo che ha potuto et pole ha fatto et costituito, fa et costituisce suo comesso et procurator irrevocabile come in cosa sua propria et particolare messer Bernardin Ferreti fo' del quondam messer Piero ivi presente et acetante specialmente et espressamente ad haver et conseguir detta voce et beneficio cosi qui a Padoa dall'illustrissimi signori Podestà, Capitano et corte come anco occorendo nella inclita città di Venetia dallo eccelso Consiglio di diece et havudo et conseguido che haverà detta voce et beneficio che possi in suo nome comparer come di sopra si qui a Padoa davanti li illustrissimi signori Rettori come a Venetia al tribunal delli illustrissimi signori Capi et dimandar et ottener la [3v] liberatione di quella persona et bandito che esso Ferreti suo procurador ut supra irrevocabile costituito nominerà et se paresse alla giustizia che quel tal nominato non fosse habile, ne possi presentar et nominar un altro et dimandar et ottener la liberatione et questo tante volte quante occorerà fino alla liberatione de una persona che sopra ciò sarà habile a libito di esso messer Bernardin suo procurador costituito; il qual messer Bernardin il ditto signor Giacomo a conseguir detta voce et presentar et liberar quella persona et bandito come di sopra et per ciò a contratar con ogniuno et a recever ogni sorte de pretio et danaro lo mette in suo loco statto et essere et né piu né meno, et con quella medema autorità et libertà come se esso messer Bernardin havesse denunciato lui et sopra ciò li dà ogni sorte de libertà di poter comparer contratar cieder detto beneficio recever il pretio et di far generalmente circa le cose premesse tutto quello che occorerà come che potria far esso signor Giacomo se fusse presente ancora che se vi occoressero tali cose che recercassero maggior autorità et più special et amplo mandato. Prometendo

detto signor Giacomo di non contravenir sotto obligation de si et de tutti li beni suoi mobili et stabili presenti et futuri.

[locus sigilli] Antonius Gratianus quondam domini Ludovici notarius Padue.

5

ABIURA DI ANTONIO VITALI E CONSEGNA AL BRACCIO SECOLARE

(Padova, 17 settembre 1594)

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, filza 205, *Dossier Ferretto*, cc. 9v-11r

(copia)

[9v] 1594 inditione 7^{ma} die sabbati 17 mensis septembris.

Convocato Sancto Offitio in Palatio Prettorio ad presentiam illustrissimi domini domini Thomae Mauroceno Paduae Potestatis, coram admodum reverendo patre domino fratre Annibale de Urbino sacrae theologiae doctore Ordinis Minorum Conventualium, ac multum reverendo et excellentissimo juris utriusque doctore Iulio Urbano canonico Paduano, ac prothonotario apostolico in Episcopatu Paduae vicario generali; assistentibus admodum reverendo domino Alexandro Terentio canonico Paduano, ac eccellentissimo juris utriusque doctore domino Marco Manzono, consularibus Sancti Officij.

Promovente eccellentissimo domino avvocato fiscali

Fuit ad praesentiam ipsorum patrum conductus ex carceribus antescriptus Antonius de Vitalibus

Qui genuflexus, parendo sententiae, abiuravit, maledixit, et detestatus fuit tamquam fautor in omnibus et per omnia prout in infrascripta abiurationis cedula legitur et continetur; dictam cedulam eius [10r] ore proprio legendo, et promulgando, detestando et abiurando, positus coram ipso sacrosantis Evangelij, et per eum manu tactis, in omnibus et per omnia prout in ipsa abiurationis cedula legitur et continetur.

Cuius tenor sequitur videlicet ut infra:

Constituido io Antonio Vidale veronese dinanti a Voi molto reverendo padre maestro Annibale de Urbino inquisitore apostolico, et Voi molto reverendo monsignor vicario generale del Vescovato di Padova, con l'assistencia di Voi illustrissimo signor Podestà, signori consolari al Santo Officio, et tutti voi altri che sette qui presenti, processato nel Santo Officio, retento, et confesso ch'io habbi voluto, trattato con molti altri in tempo di notte per forza con violenza, et frattura liberar dalle preggioni del Santo Officio fra Tomaso Campanella de Predicatori, et Gio. Battista Clario furlano dottor di medicina, dove si ritrovavano processati per atheisti, et altri delitti, come ne loro processi, per il che mi son reso voluntariamente sospetto d'heresia, per voler favorir questi, et liberarli da dette preggioni; perciò abiuro, maledico, et detesto ogni et qualunque sorte d'heresia in genere, et giuro et confesso che chi fano simil cose sono veri fautori de heretici, et sono vehementemente sospetti d'heresia, et se contraverò a questi miei giuramenti, mi sottopongo a tutte le sententie, censure et pene inflette et comminate contra li fautori delli heretici, et heretici istessi, da sacri cannoni [10v] et constitution apostoliche: così Dio m'aiuti, et questi santi Evangelij di Dio, quali tocco con le proprie mani.

Qua abiuratione facta reverendus pater Inquisitor dominum Antonium, adhuc

ibidem presentem et genuflexum, ab omni excommunicatione per eum incursa ob dictam fautoriam in forma Ecclesiae consueta absolvit, ipsumque communi fidelium ac participationi ecclesiasticorum sacramentorum restituit.

Presentibus ibidem magna caterva virorum et nobilium personarum, et presertim reverendo domino presbytero Francisco Brugnara custode ecclesiae maioris Paduanae, Paulo Carlonino clerico sacristiae maioris dictae ecclesiae familiari supradicti domini vicarij, presbitero Natalino de Calegariis rectori ecclesiae Sancti Antonij de nido diocesis Patavinae, et Alberto Noncato custode carcerum episcopalium, et aliis quam pluribus.

Postquam fuit conductus dictus Antonius Vitalis in ecclesiola Palacij Prettorij, quo in loco reverendissimus in Christo pater dominus Angelus episcopus Capreulanus ibidem pontificalibus indutus dominum Antonium degradavit, ordinesque minores ab eo allevavit ad presentiam.

Presentibus omnibus suprascriptis.

Post quam degradationem dictus Antonius reverendus pater Inquisitor ac dominus vicarius generalis dominum Antonium supra [11r] sententiatum ac degradatum curiae seculari actualiter, in executione sententiae per eos latae, tradiderunt ipsumque illustrissimo domino Potestati antedicto consignaverunt.

Presentibus domino Lucio de Bello cancellario prettorio et Alberto comilitone curiae.

6

REFERTO DELL'ESECUZIONE DI ANTONIO VITALI

(Padova, 6 ottobre 1594)

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, filza 205, *Dossier Ferretto*, c. 11r

(copia)

Refferi il strenuo Ventura ...[nome non decifrato] cavalier prettorio haver de ordine dell'illustrissimi signori Rettori, in virtù della sudetta degradatione et remissione a questo foro secolare, et per essecution della sententia fatta per il molto reverendo padre inquisitore et molto reverendo monsignor vicario generale de Vescovaddo, mandate nel presente processo, haver fatto condur Antonio Vidale veronese nella publica piazza del Vin di questa Città, ove, preparato un solaro, è stato ad esso Antonio publicamente tagliata dal ministro della giustitia la testa via dal busto si che è morto.

7

SENTENZA DEL PROCESSO PER LA TENTATA EFFRAZIONE
DELLE CARCERI VESCOVILI

(Padova, 14 ottobre 1594)

ASP, *Foro criminale. Sentenze della corte pretoria. Raspe 1*, vol. 5, cc. 36r-37v

(originale)

[36r] Domenego Brandolin, figlio naturale dell'illustrissimo signor conte Brandolin de Valdemarin

Zuanne da Gualio figliuolo di don Pietro da Cordova spagnolo

Isaah figliuolo di Ventura Sinigo mantovano hebreo¹

Giacomo Panizza mantoano

Domenego figliuolo del quondam Battista di Bagoli vicentino servitor di Giobattista Clario retento

Nicolò de i Fanti già subdiacono nella terra di Montagnana²

Antonio di Brini³ già chierego della diocese Trivisana, tutti duoi degradati, et rimessi al foro nostro temporale per sententia del molto reverendo monsignor vicario generale di questo reverendissimo Vescovo delli 13 instante esistente nel processo

Contra quali et cadauno di loro in virtù di delegatione fatta a noi et all'eccellentissima Corte nostra pretoria dall'eccelso Consiglio di X. in lettere di 3. agosto prossimamente passato con la facultà et libertà in esse Ducali a noi concessa, processo fu etc.

Per quello, che ritrovandosi nelle peggioni di questo Vescovato il sudetto Giambattista Clario con altri retenti per il santo offitio della Inquisitione: havuta intelligenza fra loro, et diversi altri suoi amici, et dependenti di rompere il venerdì venendo il sabbato 30 del mese di luglio passato quelle peggioni per farli fuggire: spalleggiati da [36v] diversi altri fin'hora alla Giustitia incogniti et specialmente di Antonio Vidali chierego veronese retento parimente degradato, et rimesso al foro nostro secolare havendo in esecuzione di sentenza del sudeto santo offitio dell'Inquisitione, et della degradatione sudetta havuto l'ultimo supplicio, col favore, opera et aiuto anco del sudetto Nicolò già subdiacono, et d'Antonio già chierego di sopra nominati, ritrovandosi tutti tre essi chiereci presentati nel Vescovato per imputatione d'homicidio: habbino tutti li soprannominati insieme havuto ardire armati di diverse armi et d'arcobusi andar in tempo di notte alle mura del cortile di esso Vescovato, et con scale entrar oltre esse mura nel detto cortile, tentando con varij instrumenti a questo effetto preparati di rompere esse peggioni, et di cavare li carcerati, sì come haverebbero fatto se quelli del Vescovato sentendo il rumore non si fussero opposti con gridar dalle fenestre, et con sonar le campane per far venir aiuto, onde vedendosi essi rei scoperti, aperta con violentia una porta di esso cortile partirono lasciando a dietro diversi della instrumenti sudetti commettendo eccesso tanto grave con poco rispetto al Signor Dio, al sudetto santo offitio della inquisitione, al luoco del Vescovato et con pessimo, et scandaloso essemplio universale, et come nel processo si legge. Perciò proclamati fino a 20 agosto prossimamente passato li sopra nominati Dominico Brandolino: Zuane: Isaah: Giacomo, et Dominico di Bagoli et dopo in virtù della sudetta degradatione et remissione proclamati a sei dell'istante li antedeti Nicolò et Antonio in termine di giorni tre nel qual tempo, né fino al presente havendosi curato [37r] di comparere ma essendo rimasti absenti, et contumaci il che rende cadauno di loro di così grave eccesso, et delitto colpevole.

¹ Nel margine sinistro, accanto al nome di Isaah, l'annotazione successiva: «Abolitus».

² L'intera riga è cancellata con tratti di penna; soprascritta e infrascritta la seguente nota: «1598 inditione xi. die prima Maij il contrassegnato et infrascritto Nicolò di Fanti ha havuto salvo condotto de giorni otto per potersi portar et d'altri .8. doppo espedito per poter andar al suo confin». Seguono sigle di riferimento al mandato e all'avvenuto pagamento a favore della fabbrica delle prigioni nuove e la sottoscrizione del notaio Antonio Cossavecchia.

³ A margine l'annotazione del notaio Cossavecchia su un analogo salvacondotto di gg. 8 + 8 a favore di Antonio di Brini «per potersi presentare nelle forze del santo Offitio» in data 10 luglio (?) 1597.

Però acciò che non possino di esso gloriarsi ma che la presente pena passi in loro in correctione, et a gli altri serva per essemplio d'astenersi da simili delitti: che li antedetti

Domenico Brandolini

Zuane spagnuolo

Isaah hebreo¹

Giacomo Panizza

Domenico di Bagoli

Nicolò di Fanti² et

Antonio di Brini

Siano perpetuamente banditi di Padova Padovano, et di tutte le terre et luoghi del Serenissimo Dominio terrestri et maritimi navilij armati, et non armati, et della inclita città di Venetia et Dogado, et se in alcun tempo rotti li confini alcuno di essi venirà nelle forze, sia condotto al luoco solito della Giustitia ove per il ministro di quella gli sia tagliata la testa via del busto sì che muora, et habbino li captori lire mille delli suoi beni se ne saranno li quali restino confiscati, se non delli danari deputati alle taglie: con conditione che alcuno [37v] di essi non possa liberarsi del detto bando se non passati dieci anni, e nelle spese

Die 14/ octobris 1594/

Latae, datae et publicatae fuere suprascriptae sententiae in camera phiscali per antelatos clarissimos dominos Rectores sedentes ad solium tribunal una cum excellentissima curia: sono tubarum praemisso, praelegente me Georgio Rubeo vice cancellario praetorio, multis astantibus et praesentia ... [seguono i nomi dei testimoni, difficilmente decifrabili] testibus.

8

SUPPLICA DI BERNARDINO FERRETTO

(Venezia, senza data [tra dicembre 1594 e gennaio 1595])

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, filza 205, *Dossier Ferretto*: c. 2r

(originale)

Illustrissimi et eccellentissimi signori Capi

Per parte del suo eccelso Consiglio li mesi passati fu promesso, che chi denontiasse li delinquenti del caso occorso in Vescovato di Padova il dì .3. agosto prossimo in pro-

¹ Nel margine destro: «Adi 19 marzo 1618 il nome, et bando del contrasegnato Isaah hebreo fu abolito et cancelato per me Biasio Viale ordinario della cancelleria pretoria in esecuzione di lettere ducali patenti de li 15 instante delli illustrissimi signori Delegati su la materia de banditi, come appare nel libro de registri.» Segue la sottoscrizione del notaio.

² A margine 3 annotazioni successive. Nella prima, il 14 luglio 1614, il notaio Biagio de Vitali registra per Nicolò de Fanti un salvacondotto con validità di un anno rilasciato dai Rettori di Padova in esecuzione di lettere ducali del 29 maggio precedente. La seconda, in data 15 luglio 1616 fa riferimento alla pubblica lettura di un provvedimento (forse un richiamo alla condanna) in conformità a ducali del 10 dello stesso mese. Infine il 19 ottobre 1618 il bando viene cancellato in esecuzione a provvedimento dei Delegati sopra la materia dei banditi del 3 dello stesso mese.

posito delle pregiioni del Santo Officio havesse libertà et voce di liberar un bandito del suo eccelso Consiglio, di tutte terre, et luochi in perpetuo del tenor come in quella; Giacomo Damiani del Monferrato habitante in Padova della contrada di Porcia ha denunciato li rei, et conventi uno de quali era sacerdote gli fu levata la testa per la giustitia di Padova, e gli altri al numero di .6. in sette circa furno banditi, et li beni loro confiscati. Onde esso Giacomo Damiani denontiante è fatto meritevole delle promesse fattegli da esso eccelso Consiglio. Egli ha fatto procuratore me Bernardin Ferretto quondam Piero irrevocabile, come per instrumento di procura di XII. settembre appare: perciò per il nome sudetto riverentemente supplico Vostre Signorie illustrissime si degnino concedermi voce, et libertà con l'istesso Consiglio liberar un bandito con l'auttorita di esso Consiglio di tutte le terre e luoghi, in perpetuo ancor che non havesse li requisiti dalle leggi, et vi fusse conditione di tempo pur che non sij strettezza di ballotte come è giusto, et conveniente. gratie

9

CONCESSIONE DEL BENEFICIO

(Venezia, 27 gennaio 1595 [1594 *more veneto*])

ASV, *Consiglio di Dieci, Parti comuni*, Registro 44 (1594), c. 147r (= filza 205, *Dossier Ferretto*, cc. 1r-v, in minuta)

(originale)

Adi detto.

Che attesa la instantia de Bernardin Ferretti legitimo commesso, et procurator di Giacomo di Damiani denontiante delli delinquenti del caso occorso nel Vescovato di Padova a III. di agosto prossimamente passato in proposito delle pregiioni del Santo Officio, uno de quali cioè pre Antonio Vidali fu dopo' la degradatione decapitato, et altri sette banditi di tutte terre, et luoghi in perpetuo, confiscatione de beni, et altre conditioni, come dalla relatione del diletto nobil nostro Zuan Giacomo Zane Avogador de commun hora fatta, et scritte hora lette si è inteso, sia ad esso Bernardin per li nomi, come di sopra, conforme a quanto fu da questo consiglio deliberato, e promesso a chi denontiasse simili delinquenti, concessa voce, et facultà di poter liberar un bandito di questo consiglio o con l'auttorità di esso di tutte terre, e luoghi in perpetuo anco, che non havesse li requisiti delle leggi, et vi fusse conditione di tempo; pur che non vi sia strettezze di ballotte, si come ha humilmente supplicato.

-- 12 $\frac{2}{3}$ ¹
 --- 1 3
 --- 1

¹ Le cifre in calce al documento rappresentano nella colonna di sinistra i voti ottenuti dal provvedimento (12 a favore, un contrario e un astenuto) e in quella di destra la maggioranza qualificata dei due terzi, richiesta per la validità della delibera.



